

**MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

DECRETO 9 dicembre 2022.

Condizioni e criteri per la concessione da parte dei confidi di finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese operanti in tutti i settori economici a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE


Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il comma 54 che ha introdotto misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) attraverso la concessione, agli stessi confidi in possesso dei requisiti previsti dal medesimo comma 54, di risorse da utilizzare per la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese, nei limiti dell'importo di 225 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visti, altresì, il terzo e il quarto periodo del predetto comma 54, come integrati dal comma 221 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno demandato al Ministero dello sviluppo economico l'accertamento, entro il 30 giugno 2019, di eventuali risorse residue rispetto alla dotazione originariamente prevista dal medesimo comma 54, e la definizione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dei criteri e delle modalità di concessione di tali risorse residue ai confidi in possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla norma stessa;

Visti i decreti adottati in attuazione del comma 54 dell'art. 1 della n. 147 del 2013 e, in particolare:

a) il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 40 del 17 febbraio 2017, con il quale sono state definite le modalità di concessione di un contributo finalizzato alla costituzione di un apposito e distinto fondo rischi in gestione che i confidi utilizzano per concedere nuove garanzie alle piccole e medie imprese associate al fine di favorirne l'accesso al credito;

b) il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 28 giugno 2019, con il quale sono state accertate le risorse residue rispetto alla dotazione originariamente prevista dal comma 54 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013;



c) il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 aprile 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 163 del 9 luglio 2021, con il quale sono stati definiti, tra l'altro, i criteri, i limiti e le modalità di concessione ed erogazione ai confidi del contributo pubblico, a valere sulle risorse residue accertate con il predetto decreto 28 giugno 2019, finalizzato alla concessione di garanzie a piccole e medie imprese e professionisti;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» e, in particolare, l'art. 10-*bis* che, al comma 1, dispone che:

a) i confidi di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono utilizzare le risorse erogate in attuazione dell'art. 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per concedere, oltre a garanzie e nei limiti di quanto consentito dalla normativa di settore applicabile, finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese operanti in tutti i settori economici;

b) per ciascun finanziamento, il confido utilizza, oltre alle risorse di cui all'art. 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, risorse proprie in misura non inferiore al 20 per cento dell'importo del finanziamento;

c) i predetti finanziamenti, per la quota parte a valere sulle risorse previste dal medesimo art. 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013, sono concessi a tasso zero;

d) con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati condizioni e criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui alle precedenti lettere da a) a c), nonché specifici requisiti economico-patrimoniali e organizzativi che i confidi iscritti nell'elenco di cui all'art. 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, devono soddisfare per concedere i predetti finanziamenti;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, con cui è stato adottato il «Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell'art. 7-*ter*, comma 1-*bis*, della legge 30 aprile 1999, n. 130», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 105 dell'8 maggio 2015;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2015, n. 228, recante «Regolamento sulla disciplina della struttura, dei poteri e delle modalità di funzionamento dell'organismo previsto dall'art. 112-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi e relativi criteri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 65 del 18 marzo 2016;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2020, n. 169, recante «Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 310 del 15 dicembre 2020;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni;


Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la comunicazione della Commissione europea, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 14 del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);

Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede, tra l'altro, che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;



Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Visto l'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, che autorizza il Ministro dell'agricoltura e delle foreste all'impianto di un sistema informativo agricolo nazionale, ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attività agricole e della conseguente necessità di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale;

Visto l'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata Incentivi.gov.it

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione dell'8 novembre 2017, n. 1134, recante «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'11 novembre 2022, n. 264, che dispone che il Ministero dello sviluppo economico assuma la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Considerata, pertanto, la necessità di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 10-bis, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;

Decreta:

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «adeguatezza patrimoniale»: l'indicatore ottenuto dalla somma tra il patrimonio netto, i fondi finalizzati all'attività di garanzia e i fondi finalizzati all'attività di finanziamento, rapportata alla somma tra l'ammontare delle garanzie in essere, al netto di riassicurazioni e accantonamenti, e il credito erogato con risorse proprie, al netto delle garanzie a prima richiesta e degli accantonamenti;

b) «confidi»: i confidi di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, gestori dei contributi erogati dal Ministero a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013;

c) «confidi minori»: i confidi iscritti nell'elenco di cui all'art. 112, comma 1, del TUB, tenuto dall'Organismo previsto dall'art. 112-bis del medesimo TUB;

d) «decreto-legge 27 gennaio 2022»: il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;

e) «legge n. 147 del 2013»: la legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» e successive modifiche e integrazioni;

f) «Ministero»: il Ministero delle imprese e del made in Italy;

g) «Organismo»: l'organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi iscritti nell'elenco di cui all'art. 112, comma 1, del TUB;


h) «PMI»: le imprese che, alla data di concessione del finanziamento agevolato da parte dei confidi:

i. risultino iscritte al registro delle imprese;

ii. risultino classificate di micro, piccola e media dimensione secondo quanto previsto nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e tenuto conto delle indicazioni operative riportate nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, recante «Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese»;

iii. siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non siano in stato di scioglimento o liquidazione;

i) «Registri Aiuti»: il Registro nazionale aiuti e i registri SIAN e SIPA;



j) «Registri SIAN e SIPA»: le sezioni applicative del Sistema informativo agricolo nazionale istituito ai sensi dell'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (SIAN) e del Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura, realizzato nell'ambito del SIAN (SIPA), dedicate alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

k) «Registro nazionale aiuti»: la banca dati istituita presso il Ministero, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, denominata dall'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato;

l) «tasso di base»: il tasso di base aggiornato periodicamente dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount_it;

m) «TUB»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

Finalità e ambito di applicazione

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'art. 10-bis, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, che riconoscono ai confidi la possibilità di utilizzare le risorse erogate ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013, per concedere, oltre a garanzie e nei limiti di quanto consentito dalla normativa di settore applicabile, finanziamenti agevolati a PMI operanti in tutti i settori economici, il presente decreto individua, al Capo II, condizioni e criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui al citato comma 1, nonché, al Capo III, specifici requisiti economico-patrimoniali e organizzativi che i confidi minori devono soddisfare per concedere i predetti finanziamenti.

Capo II

CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI, MONITORAGGIO E PROCEDURE DI RECUPERO

Art. 3.

Concessione dei finanziamenti agevolati

1. A valere sulle risorse erogate in attuazione dell'art. 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013, i confidi possono concedere, alle PMI operanti in tutti i settori economici, finanziamenti agevolati aventi le seguenti caratteristiche:

a) l'importo del finanziamento agevolato, ove erogato dai confidi minori, non è superiore a euro 100.000,00 (centomila/00);

b) la quota parte del finanziamento agevolato concesso a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013 non è superiore all'ottanta per cento dell'importo del finanziamento;

c) sono regolati a un tasso di interesse pari a zero;

d) Il limite massimo del credito erogabile a valere sulle risorse pubbliche per singola PMI beneficiaria è pari al cinque per cento dell'ammontare delle risorse assegnate al confidi in attuazione dell'art. 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013.

2. La quota residua di cui al comma 1, lettera b), non inferiore al venti per cento dell'importo del finanziamento, deve essere concessa a valere su risorse proprie del confidi, per le quali il confidi non può avvalersi di strumenti di mitigazione del rischio a valere su risorse pubbliche.


3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera c), i confidi possono applicare all'operazione finanziaria, per la sola quota concessa a valere su risorse proprie del confidi, un tasso di interesse per la remunerazione del rischio assunto a proprio carico e, sull'intero importo del finanziamento, una commissione a copertura dei costi amministrativi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria, nel limite massimo dello zero virgola cinque per cento dell'importo del finanziamento.

4. I finanziamenti agevolati di cui al comma 1 non possono, in ogni caso, essere concessi a fronte di operazioni di consolidamento di passività finanziarie a breve termine o di rinegoziazione di passività finanziarie a medio-lungo termine.

5. Nella concessione dei finanziamenti di cui al comma 1, i confidi sono tenuti al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dai regolamenti in materia di aiuti «de minimis» applicabili in relazione al settore di attività in cui opera la PMI beneficiaria e, in particolare, dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni.

6. Ai fini del calcolo dell'ammontare delle agevolazioni, in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL) di cui agli articoli 3, comma 6, dei regolamenti (UE) di cui al comma 5, si applica la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). È utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, determinato applicando al tasso di base una maggiorazione in termini di punti base, a seconda del rating delle PMI beneficiarie, conformemente a quanto previsto dalla predetta comunicazione.

7. Il confidi è tenuto, in esito ai relativi adempimenti e ai fini dell'adozione della delibera di concessione del finanziamento, alla registrazione degli aiuti individuali nei registri aiuti, secondo le rispettive modalità di funzionamento. L'erogazione del finanziamento è condizionata alla verifica della regolarità contributiva della PMI beneficiaria, attraverso l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.



8. Ai fini della concessione dei finanziamenti di cui al comma 1, è fatto obbligo ai confidi di procedere rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle richieste di finanziamento da parte delle PMI. I confidi sono tenuti, inoltre, ad osservare le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ad adempiere agli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e ad assicurare il rispetto dei criteri e dei principi generali dell'attività amministrativa, così come previsti dall'art. 1 della legge 7 agosto del 1990, n. 241.

Art. 4.

Monitoraggio

1. I confidi sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero, nell'ambito della relazione di monitoraggio prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2017 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 aprile 2021, nonché dai provvedimenti adottati in attuazione dei medesimi decreti, i dati e le informazioni relativi ai finanziamenti concessi ai sensi dell'art. 3 e, in particolare:

a) l'elenco delle PMI beneficiarie, nell'anno di riferimento, con le principali informazioni anagrafiche e la relativa probabilità di insolvenza (PD) di ingresso;

b) il numero e l'importo dei finanziamenti concessi ed erogati, nell'anno di riferimento, alle PMI beneficiarie, con evidenza, per ciascun finanziamento, della quota a valere su risorse proprie del confidi e del relativo tasso di interesse applicato per la remunerazione del rischio, della commissione richiesta a copertura dei costi amministrativi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria, della durata e della periodicità di rimborso delle rate e dell'importo dell'agevolazione concessa in termini di ESL;

c) eventuali inadempimenti delle PMI beneficiarie, quali il mancato pagamento parziale o totale delle rate;

d) eventuali insolvenze registrate;

e) eventuali recuperi effettuati, ai sensi dell'art. 5;

f) ogni ulteriore informazione significativa ai fini del monitoraggio delle attività svolte dal confidi nell'ambito della concessione di finanziamenti agevolati di cui al presente Capo.

2. Con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, sono apportate le necessarie modifiche allo schema di relazione di monitoraggio che i confidi sono tenuti a trasmettere annualmente ai sensi dei provvedimenti di cui al comma 1 e sono forniti, altresì, chiarimenti, precisazioni e dettagli in merito alla corretta compilazione della relazione stessa. Con il medesimo provvedimento, sono, inoltre, definite le modalità di controllo a campione delle operazioni finanziarie di cui all'art. 3, nell'ambito delle attività di controllo svolte dal Ministero ai sensi dei medesimi provvedimenti di cui al comma 1.

Art. 5.

Procedure di recupero

1. In caso di inadempimento della PMI beneficiaria rispetto agli obblighi di restituzione dei finanziamenti di cui all'art. 3, da accertarsi sulla base delle specifiche condizioni previste dal contratto di finanziamento, i confidi sono tenuti ad effettuare le procedure di recupero dei crediti maturati nei confronti delle PMI beneficiarie, anche rispetto alla quota di finanziamento erogata a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013.

2. Nell'avvio e nella prosecuzione delle azioni di recupero nei confronti delle PMI beneficiarie inadempienti, i confidi devono usare la diligenza professionale, assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita delle risorse in gestione erogate dal Ministero in attuazione dell'art. 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013.

3. Nel caso di documentata impossibilità di recupero del credito e di esito positivo di eventuali contenziosi sorti in relazione allo stesso, il confidi può addebitare alle risorse pubbliche in gestione le spese effettivamente sostenute e adeguatamente documentate per l'esperimento delle azioni di recupero, in misura proporzionale alla quota di credito erogata a valere sulle risorse pubbliche.

4. Con linee guida del Ministero, da adottarsi con decreto direttoriale, saranno definiti i presupposti, i limiti e le modalità del rimborso delle spese di cui al comma 3.

5. Le somme incassate dal confidi, a titolo di capitale e interessi, a seguito del fruttuoso esperimento delle azioni di recupero di cui al comma 2 vanno, per la quota di pertinenza, ad incremento delle risorse pubbliche in gestione.

Capo III

ULTERIORI REQUISITI AI CONFIDI MINORI PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 6.


Ulteriori requisiti richiesti ai confidi minori per la concessione dei finanziamenti

1. I confidi minori che intendono concedere i finanziamenti agevolati di cui all'art. 3 devono presentare istanza di autorizzazione, ai sensi dell'art. 7, comma 1 e possedere i seguenti requisiti economico-patrimoniali e organizzativi:

a) patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non inferiore ad euro 3.000.000,00 (tre milioni/00);

b) indicatore di adeguatezza patrimoniale, calcolato sulla base dei dati dell'ultimo bilancio approvato, non inferiore al quindici per cento;

c) adozione e pubblicazione sul proprio sito web di un regolamento in materia di credito che descriva adeguati processi di concessione, gestione e monitoraggio del credito, dando evidenza delle specifiche competenze e responsabilità, nel rispetto dei requisiti minimi previsti nello schema reso disponibile ai sensi dell'art. 7, comma 1.



2. Fermo restando il possesso, in capo agli esponenti dei confidi minori, dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 3 decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2020, n. 169, gli organi competenti dei confidi minori sono tenuti ad effettuare nei confronti dei propri esponenti la valutazione dei criteri di correttezza e, limitatamente ad almeno il venticinque per cento degli esponenti, dei criteri di competenza di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 10 medesimo decreto 23 novembre 2020, n. 169.

3. I confidi minori sono tenuti, inoltre, a:

a) dare evidenza nella nota integrativa delle operazioni di erogazione di credito effettuate ai sensi del presente decreto e l'impatto di tali operazioni sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del confido minore, in conformità agli schemi di bilancio per gli intermediari non IFRS e secondo le direttive emanate dall'organismo;

b) depositare il bilancio in formato Xbrl presso il registro delle imprese;

c) rispettare gli obblighi di trasparenza di cui alle disposizioni attuative dell'art. 127, comma 02, del TUB, fatto salvo quanto di seguito previsto:

i. nella pubblicità e nell'informativa precontrattuale sulle condizioni economiche del finanziamento è indicata la quota massima di risorse pubbliche utilizzabile rispetto al totale dell'importo finanziato e che il costo del finanziamento, in ragione della presenza di tali risorse, è inferiore a quello che sarebbe stato applicato a condizioni di mercato;

ii. nell'informativa di cui al punto i. è altresì indicato che il finanziamento è erogato in base a una specifica autorizzazione annotata nell'elenco di cui all'art. 112, comma 1, del TUB, di cui sono riportati gli estremi anche nel sito internet del confido minore;

iii. su richiesta del cliente è fornita, in forma scritta o mediante altro supporto durevole, una comunicazione riepilogativa del rapporto.

Art. 7.

Autorizzazione a concedere i finanziamenti

1. L'istanza di autorizzazione di cui all'art. 6, comma 1, deve essere presentata dai confidi minori interessati all'organismo, secondo gli schemi e le modalità resi disponibili sul sito internet istituzionale dello stesso organismo.

2. A seguito della positiva verifica dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 6, effettuata entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, l'organismo annota nell'elenco di cui all'art. 112, comma 1, del TUB, l'autorizzazione del confido minore a concedere i finanziamenti agevolati a valere sulle risorse erogate in attuazione dell'art. 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013. Con periodicità annuale l'organismo verifica per ciascun confido minore autorizzato il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 6, commi 1 e 2, nonché il rispetto degli ulteriori adempimenti previsti al comma 3 del medesimo art. 6.

3. Qualora il confido minore istante risulti già autorizzato dall'organismo ad effettuare operazioni di erogazione del credito ai sensi dell'art. 1, comma 256, lettera c), della legge 30 dicembre 2020 n. 178, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 agosto 2021, l'organismo annota, senza ulteriori verifiche, nell'elenco di cui all'art. 112, comma 1, del TUB, l'autorizzazione del confido minore a concedere i finanziamenti agevolati a valere sulle risorse erogate in attuazione dell'art. 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013, ferma restando la verifica da effettuare con periodicità annuale ai sensi del comma 2.

Art. 8.


Revoca e sospensione dell'autorizzazione a concedere finanziamenti agevolati

1. L'organo di gestione del confido minore autorizzato ai sensi dell'art. 7, o, in mancanza, l'organo di controllo, al venir meno dei requisiti di cui all'art. 6, è tenuto, entro quarantacinque giorni, a darne comunicazione al Ministero e all'organismo.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l'organismo provvede alla revoca dell'autorizzazione e alla conseguente cancellazione della relativa annotazione di cui all'art. 7, commi 2 e 3, nell'elenco di cui all'art. 112, comma 1, del TUB.

3. Ove l'organismo, in assenza della comunicazione di cui al comma 1, accerti che siano venuti meno, in capo al confido minore autorizzato, i requisiti di cui all'art. 6, ovvero che il confido minore si sia reso responsabile di gravi irregolarità di gestione, ne dà comunicazione al Ministero e provvede ai sensi del comma 2. Nelle ipotesi di cui al presente comma, il confido minore non può presentare una nuova istanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, per i dodici mesi successivi alla data della cancellazione.

4. Qualora sia riscontrata la mancata trasmissione dei dati e delle informazioni di cui al comma 1 dell'art. 4, nei modi e nei termini definiti con il provvedimento di cui al comma 2 del medesimo art. 4, il Ministero può richiedere all'organismo, con contestuale comunicazione da inviarsi al confido minore interessato, la sospensione dell'autorizzazione di cui all'art. 7, commi 2 e 3, annotata nell'elenco di cui all'art. 112 del TUB, sino al riscontro dell'esatto adempimento degli obblighi di cui al comma 1 dell'art. 4. Qualora il Ministero riscontri il reiterato inadempimento degli obblighi di monitoraggio di cui all'art. 4, ovvero accerti, anche sulla base dei medesimi dati trasmessi ai sensi dell'art. 4 nonché nell'ambito delle attività di controllo, che un confido minore si sia reso responsabile di gravi irregolarità di gestione, richiede all'organismo di provvedere ai sensi del comma 2, fermo restando quanto previsto all'art. 9, comma 1.



Capo IV

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Art. 9.

Cause di revoca

1. Ferme restando le cause di revoca previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2017 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 aprile 2021, le risorse assegnate in gestione al confidi in attuazione dell'art. 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013 possono essere revocate, in misura totale o parziale, proporzionalmente alla natura e all'entità dell'inadempimento accertato, nei seguenti casi:

a. mancato rispetto degli obblighi di monitoraggio previsti dall'art. 4 del presente decreto;

b. grave inadempimento degli obblighi previsti dal presente decreto in relazione all'attività di concessione dei finanziamenti, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 2.

2. Qualora, anche in esito alle attività di controllo di cui all'art. 4, comma 2, emerga che il confidi abbia rilasciato i finanziamenti di cui all'art. 3 con modalità non conformi alle disposizioni di cui al presente decreto, il confidi deve provvedere, entro trenta giorni dalla data della contestazione del Ministero, a reintegrare le risorse in gestione di un ammontare pari alla quota del finanziamento concesso a valere sulle risorse di cui a dell'art. 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013 e non ancora rimborsato.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, l'organismo provvede a comunicare al Ministero le proprie procedure interne sulle verifiche dei requisiti richiesti ai confidi minori per la concessione dei finanziamenti ai sensi del Capo III del presente decreto.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui ai provvedimenti richiamati all'art. 4, comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto è pubblicata sulla piattaforma telematica denominata *Incentivi.gov.it* ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2022

*Il Ministro delle imprese
e del made in Italy*
URSO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

*Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico,
del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del
turismo, reg. n. 76*

23A00586

